

Articolo 5 - Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, come riportato nell'articolo 3 del presente Regolamento, sono consentite:

<p>Zona A di tutela integrale</p>	<p>a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzate dal soggetto gestore;</p>
<p>Zona B di tutela generale</p>	<p>a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione e lo snorkeling; c) le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore; d) le immersioni subacquee con autorespiratori; e) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni "eco-compatibili" di cui al successivo comma 3; h) l'accesso, alle imbarcazioni, fino al 1 gennaio 2008; i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; j) l'accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dal soggetto gestore; k) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; l) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;</p>

	<p>m) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>n) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>o) l'acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data del presente decreto;</p> <p>p) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p>
<p>Zona C di tutela parziale</p>	<p>a) le attività consentite in zona A e in zona B;</p> <p>b) l'accesso alle navi da diporto "eco-compatibili" di cui al successivo comma 3;</p> <p>c) l'ormeggio, alle navi da diporto "eco-compatibili" di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;</p> <p>d) la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p> <p>e) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.</p>
<p>Zona D di tutela dei mammiferi marini</p>	<p>a) le attività consentite in zona A;</p> <p>b) le attività consentite in zona B di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i), j) e o);</p> <p>c) le attività consentite in zona C di cui alla lettera b);</p> <p>d) la navigazione, a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente</p>

	<p>in assetto dislocante;</p> <p>e) l'ormeggio e l'ancoraggio;</p> <p>f) l'esercizio della piccola pesca artigianale e il pescaturismo, con gli attrezzi previsti dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>g) la pesca a circuizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, esercitata con reti di tipo cianciolo e lampara;</p> <p>h) la pesca a strascico, previa autorizzazione del soggetto gestore;</p> <p>i) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna;</p> <p>j) il whale-watching e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 4.</p>
--	--

2. Nelle zone B n.t. di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettere a) e b), circostanti la secca delle Formiche di Vivara e il Promontorio di S. Angelo, sono vietati la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, l'acquacoltura e la mitilicoltura; le immersioni subacquee con autorespiratori e le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel Regolamento di cui al successivo articolo 6, sono classificate come "eco-compatibili" le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
 - a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
 - c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
4. In zona D, per le attività di whale-watching e, in generale, in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In

tali fasce vige per le attività di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

- a. non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
 - b. nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
 - c. non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
 - d. non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
 - e. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
 - f. non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,
 - g. non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
 - h. non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
 - i. non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
 - j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
 - k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
 - l. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
 - m. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
5. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri, mediante l'apposizione di idonei segnalamenti marittimi.

Articolo 6 – Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della L. 979 del 1982.
2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore provvederà a proporre un nuovo Regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore dovrà prevedere misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 12 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale

dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 7, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso Regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Articolo 9 – Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 7 in un luogo ben visibile agli utenti.

Roma, li 27 dicembre 2007

Alfonso Pecoraro Scanio